



STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO *HANGAR TEAM AUGUSTA*

Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale di volontariato denominata "HANGAR TEAM AUGUSTA" che si occupa, ai sensi della legge 266 del 11.08.91, della tutela, del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico culturale del territorio con particolare attenzione all'Hangar per dirigibili di Augusta e a tutto il complesso monumentale denominato *Aeroscalo per dirigibili*.

L'Aeroscalo per dirigibili, la cui costruzione risale agli Anni Venti del secolo passato, rappresenta cronologicamente l'ultima di una serie di strutture militari di notevole valore storico monumentale iniziata ad Augusta con l'edificazione del Castello Svevo, proseguita con il Castello Aragonese posto a difesa del caricatore di Brucoli e poi con i Forti Garçia e Vittoria, con Torre Avalos, per concludersi appunto con la costruzione dell'Aeroscalo per dirigibili. Quest'ultimo, con D.D.G. n. 3028 del 5.11.2014, è stato dichiarato opera di interesse storico-culturale dall'Assessorato per i Beni Culturali della Regione Sicilia, ed è pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 2 - L'Associazione si propone di realizzare la tutela, la custodia e la conservazione dell'Aeroscalo per dirigibili e del patrimonio storico-culturale del territorio. All'uopo verranno richieste agli Enti proprietari o comunque interessati ai beni di che trattasi apposite convenzioni volte a consentire lo svolgimento e l'attuazione degli scopi predetti.

L'Associazione promuove anche tutte le iniziative volte a sensibilizzare gli Enti proprietari ed Organi competenti, gli organismi internazionali, nazionali o locali nonché l'opinione pubblica, con lo scopo di realizzare ed accelerare il restauro definitivo dei beni predetti. L'Associazione, nell'ambito dell'attività di custodia dei beni, intende anche consentirne la fruizione da parte della comunità o del turismo mediante la cura del patrimonio e la realizzazione di percorsi turistici.

L'Associazione si propone inoltre di affiancare Enti pubblici e privati nella gestione, nella promozione e valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; si prende cura anche della crescita culturale e della riqualificazione dei volontari sia con iniziative proprie e sia favorendo la partecipazione dei propri aderenti a corsi e attività di aggiornamento.

Fino a quando l'Associazione non disporrà di locali propri, la sede legale coinciderà con l'abitazione del Presidente e responsabile legale pro tempore.

Art.3 - L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza fine di lucro e per esclusivi fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, possono solo essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata entro limiti e con criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Associazione è aperta a tutti e la sua struttura organizzativa si informa al principio di democraticità secondo le regole che seguono.



Art.4 - ADERENTI

Criteri di ammissione ed esclusione:

Possono aderire alla associazione tutti i cittadini maggiorenni, italiani e non, salvo eventuali limiti stabiliti dalle leggi vigenti. L'ingresso di un nuovo aderente, previa compilazione di un modulo per la richiesta dell'adesione, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione può essere negata nel caso in cui il richiedente sia stato condannato con sentenza penale ad una pena detentiva o sia in uno stato di conflitto di interessi con le finalità dell'Associazione.

Gli aderenti entro il mese di febbraio sono obbligati a versare, a sostegno dell'Associazione, la quota associativa annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione; la quota versata è valida per l'anno sociale in corso che coincide con l'anno solare. I nuovi aderenti si impegnano a versare la quota associativa entro un mese dall'accoglimento della domanda di adesione.

Gli aderenti che non versano la quota sociale entro i termini stabiliti possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione. In caso di decadenza l'eventuale riammissione del socio potrà avvenire solo dopo il rinnovo delle richiesta di adesione all'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea generale e determinarne le deliberazioni;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea generale al Presidente dell'Associazione;
- determinare la convocazione dell'Assemblea mediante atto sottoscritto da almeno la metà più uno degli aderenti su ordini del giorno rilevanti e specifici;
- usufruire di tutti i beni di proprietà della associazione o in sua custodia secondo le finalità dell'Associazione.

Gli aderenti si obbligano:

- a prestare la loro opera gratuita e volontaria per i fini sopra specificati e secondo le istruzioni e le disposizioni del Presidente o di suo delegato per ogni specifico settore;
- a rispettare le regole e l'organizzazione strutturale dell'Associazione nonché i beni di proprietà o in custodia dell'associazione medesima;
- a tenere un contegno decoroso nell'esercizio delle loro funzioni e di cortesia e rispetto nei confronti dei terzi, turisti o fruitori dei beni culturali predetti; la violazione di quest'ultimo obbligo può comportare l'esclusione dall'Associazione.

Il mancato rispetto dello Statuto, delle direttive del Presidente, delle deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea, o comportamenti lesivi della dignità o dell'onorabilità ed immagine dell'Associazione, quando siano gravi o reiterati, o ogni altro comportamento, status o situazione incompatibile con l'Associazione, possono comportare l'esclusione dall'Associazione stessa. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio, previa contestazione degli addebiti all'aderente il quale potrà produrre le proprie giustificazioni o difese nel termine di giorni venti dalla contestazione. Trascorso tale termine il Consiglio si pronuncia sull'esclusione o meno con delibera immediatamente esecutiva. L'esclusione va comunicata all'interessato, il quale nel termine di giorni trenta potrà chiedere il riesame da parte dell'Assemblea che delibera sul punto alla prima riunione utile, se prevista nell'arco di giorni novanta; in caso contrario il Presidente convoca un'Assemblea straordinaria per deliberare sul riesame dell'esclusione.



I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Tutte le comunicazioni, nessuna esclusa, agli aderenti verranno fatte mediante invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicata dal socio.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione;

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea indica la politica ed i criteri generali di intervento e di scelta dell'Associazione. Segue l'andamento dell'amministrazione dando indicazioni e suggerimenti al Consiglio. Controlla che gli scopi siano perseguiti con coerenza; manifesta al Consiglio la propria disapprovazione su scelte operate dal Consiglio medesimo e ne può imporre la correzione o modificazione.

L'Assemblea di tutti gli aderenti viene convocata ogni anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso, almeno dieci giorni prima, nella sede sociale definitiva e mediante invio di e-mail all'indirizzo di posta dell'aderente. In mancanza di tale sede definitiva sarà sufficiente l'invio delle e-mail. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno ed ogni altra utile indicazione. Ciascun socio può delegare qualunque altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. È ammesso anche il voto telematico purché sia certa l'identificazione del votante e quest'ultimo sia messo in condizioni di esprimere il consenso su argomenti precisi e singolarmente posti. Il voto telematico consiste nell'invio alla casella di posta dell'Associazione di una e-mail da parte dell'aderente, con la quale egli esprime la propria volontà. La partecipazione telematica si svolgerà sotto il controllo del Presidente dell'Associazione e del Presidente dell'Assemblea i quali congiuntamente dovranno convalidare l'espressione della volontà del socio. I soci che partecipano alle votazioni con una e-mail, inviata anche nei giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione, sono considerati presenti a tutti gli effetti.

All'Assemblea compete anche:

- L'approvazione del bilancio.
- L'elezione dei membri del Consiglio.
- L'elezione del Collegio dei Garanti.
- Il controllo sull'operato del Consiglio.
- La decisione sui ricorsi proposti da aderenti esclusi o su rifiuti di iscrizione alla Associazione.



Maggioranze qualificate

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare verifiche periodiche della consistenza numerica dei soci dell'Associazione.

L'Assemblea delibera con la presenza di almeno la maggioranza degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulla politica generale dell'Associazione cui il Consiglio dovrà uniformarsi.

Nel caso di modifica dello Statuto l'Assemblea delibera con la presenza di almeno due terzi degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che è composto da sette membri uno dei quali è il Presidente dell'Associazione. Al Consiglio spetta l'amministrazione dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e compila i regolamenti interni.

Il Consiglio con delibera immediatamente esecutiva può emanare regolamenti attuativi dei presenti principi statutari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione utile. Delibera a maggioranza dei presenti purché risultino presenti almeno quattro dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio che risultino assenti in più di cinque riunioni consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. L'Assemblea dei soci sostituirà i consiglieri dichiarati decaduti nella prima riunione utile con le modalità che riterrà più opportune.

Il Consiglio viene eletto ogni due anni dall'Assemblea Ordinaria degli associati. Il voto telematico eventualmente già espresso dai soci che non possono essere presenti fisicamente all'Assemblea, prescinde dalla modalità di votazione scelta. Al fine di tutelare le minoranze, ciascun aderente nell'espressione di voto, non potrà esprimere più di tre preferenze.

In caso di parità di voti prevale il più anziano per iscrizione.

Il Consiglio si insedia immediatamente e si autoconvoca entro sette giorni per eleggere nel suo seno il Presidente dell'Associazione. La votazione si svolge in modo palese per alzata di mano. L'elezione del Presidente e la contestuale sua accettazione determinano il passaggio di poteri tra il vecchio Consiglio ed il nuovo.

Art. 8 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, organizzando e dirigendo tutte le attività di esecuzione relative, precisandone i dettagli e le modalità, emanando istruzioni e disposizioni; in tale attività può utilizzare, per ogni specifico settore, un delegato, nominato insindacabilmente da lui medesimo. Il delegato risponde al Presidente al quale è riferibile la sua attività.

Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese marzo e può convocare l'Assemblea straordinaria anche su proposta di uno o più membri del Consiglio o di almeno otto aderenti, e deve convocarla ogni volta che ve ne sia richiesta congiunta da parte dei sei membri del Consiglio o da parte della metà più uno degli aderenti, su ordine del giorno preciso e specifico.

Il Presidente attribuisce, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Vicepresidente che ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, di Tesoriere con il compito di predisporre il bilancio e di Segretario che ha il



compito di redigere i verbali dell'attività associativa; le due ultime funzioni possono essere attribuite alla stessa persona.

Art. 9 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre membri scelti con le stesse modalità stabilite per l'elezione dei consiglieri, con un massimo di due preferenze ammesse, tra gli aderenti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni ed ha il compito di controllare il bilancio, le spese ed ogni altro atto che attiene alla gestione finanziaria dell'Associazione. Ha accesso a tutti gli atti dell'associazione, sia interni che esterni. Riferisce all'Assemblea ordinaria le proprie valutazioni ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio ed appone il proprio visto al bilancio stesso con osservazioni o meno. Qualora rilevi spese o operazioni non coerenti con lo Statuto o le leggi, riferisce al Consiglio in ogni momento per le eventuali correzioni.

Art. 10 – BILANCIO

Il Consiglio ha l'obbligo della formazione del bilancio dal quale risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, ed ogni altro movimento finanziario o patrimoniale. Il bilancio viene approvato annualmente dall'Assemblea ordinaria nei modi sopra previsti.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote sociali;
- contributi volontari e donazioni;
- quote di destinazione del 5 per mille dell'Irpef;
- contributi, finanziamenti dello Stato o di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi Internazionali;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 12 - L'Associazione si estingue per la cessazione dello scopo sociale, per il venir meno degli aderenti o per deliberazione dell'Assemblea presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti.

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di volontariato operante in analogo settore, come previsto dall'art.5 della L. 266/91, oppure al Comune di Augusta o ad altra associazione il cui scopo principale sia quello della tutela dei beni culturali.

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Blancato)

IL PRESIDENTE
(Ilario Saccomanno)